

di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2015

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 21 luglio 2015 n. 31674.

Come nelle migliori gare di pugilato, due avvocati se ne sono date di santa ragione. Ma al gong finale - strano a dirlo - non c'è stato un vinto e un vincitore. Situazione di perfetta parità quindi. Questo perché il legale della controricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di merito di condanna per diffamazione del proprio assistito. Il reato in questione era derivato dalla denuncia fatta dalla controricorrente nei confronti dell'altra parte per aver utilizzato documenti falsi tali da indurre il giudice in errore e fargli prendere una decisione sbagliata.

La denuncia all'Ordine degli avvocati - L'imputata, perciò, convinta del fatto suo, aveva inviato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia un esposto in cui accusava il togato per aver richiesto un decreto ingiuntivo indicando documenti diversi da quelli effettivamente prodotti con la palese intenzione di trarre in inganno il giudice, il quale in effetti aveva addirittura concesso la provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione senza che, a suo dire, sussistessero i requisiti di legge. Il giudice della Cassazione, dunque si sono trovati alle prese con una vicenda piuttosto complessa e sicuramente non facile da risolvere. La Corte, con la sentenza n. 31674/2015, come di consueto, facendo appello al buon senso e al dettato normativo ha ritenuto pienamente legittima la denuncia della controparte al Consiglio dell'ordine degli avvocati avendo denunciato un comportamento che secondo la parte non rispettava nemmeno lontanamente i doveri di indipendenza, lealtà, probità, decoro, diligenza e competenza propri di che esercita la professione forense.

Si legge nella sentenza come i giudici nei precedenti gradi di giudizio si fossero concentrati esclusivamente sul giudicare le espressioni utilizzate dalla controparte come "la palese intenzione di trarre in inganno" locuzione che per l'appunto rappresentava un'accusa di aver agito (la controparte) con dolo intenzionale che avrebbe aggirato il giudice così da indurlo a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo senza che ne sussistessero i presupposti. Le stesse sentenze del passato, quindi, avevano riconosciuto la responsabilità per la controparte di aver agito fraudolentemente nei confronti dell'avvocato che invocava la diffamazione e tale reato era stato comminato correttamente.

La posizione della Corte - Secondo la Cassazione, invece, per risolvere la controversia andava effettivamente esaminato l'operato della controparte. E questo nelle fasi di merito non è stato assolutamente fatto. Infatti non era mai stata condotta una verifica sulla natura dei documenti prodotti e che avrebbero provocato la misura giudiziale. Conclude la decisione spiegando che "è l'accertamento della realtà di fatto che è idoneo a influenzare il giudizio sulla condotta dell'imputata, giacché, se l'avvocato della parte avesse fatto quanto denunciato, nessuna censura poteva essere mossa alla denunciante, poiché l'esercizio del diritto è incompatibile anche a livello putativo con la responsabilità sia essa penale o civile, purché l'errore in cui il legale sia incorso sia stato effettivamente all'origine delle rimostranze dell'imputata". Annullata perciò la sentenza di condanna per diffamazione e rinvio per un nuovo esame della causa al Tribunale di Perugia.